

COMUNE DI CUSANO MILANINO
Provincia di Milano
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E VAS

**CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE
LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO
DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019.
CIG 68034998FA**

CAPITOLATO SPECIALE

Responsabile del procedimento
Dott. Marco Iachelini

Progettista
Dott.ssa Rosalba Izzo

Indice

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- Art. 1 – Oggetto della concessione
- Art. 2 – Ammontare e durata della concessione

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 3 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale
- Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto

CAPO III – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 5 – Prestazioni ed obblighi
- Art. 6 – Modalità di esecuzione ed ulteriori obblighi a carico della concessionaria.
- Art. 7 – Verbale di consegna e riconsegna degli impianti
- Art. 8 – Tariffe lampade votive
- Art. 9 – Interruzione del servizio per black out

CAPO IV – CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 10 – Responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art. 11 – Deposito cauzionale
- Art. 12 – Inadempienze e penali

CAPO V – DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA E PER LA TUTELA DEI LAVORATORI

- Art. 13 – Misure specifiche di sicurezza del luogo di lavoro
- Art. 14 – Personale dell'impresa – disciplina sul luogo del lavoro
- Art. 15 – Sede operativa, reperibilità e comunicazioni
- Art. 16 – Automezzi e attrezzature
- Art. 17 – Controlli della stazione concedente

CAPO VI – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 18 – Risoluzione del contratto
- Art. 19 – Divieto di sub-concessione e cessione
- Art. 20 – Controversie
- Art. 21 – Trattamento dei dati personali

CAPO VII – NORME FINALI

- Art. 22 – Disposizioni normative
- Art. 23 – Norme finali

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione elettrica per luce votiva dei colombari, degli ossari, dei cinerari, delle cappelle, delle fosse comuni e per inumazione e di tutti gli altri sepolcri esistenti e costruendi nel cimitero di Cusano Milanino, di seguito denominate genericamente “tombe”.
2. Il numero di lampade ammonta complessivamente a n. 6853 (posizioni attive al 26/02/2016). La concessione si intende estesa anche ai futuri eventuali ampliamenti del cimitero stesso.
3. L'attività ha per oggetto la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione votiva dal contatore ai punti luce della lampade votive comprese esse stesse, l'installazione e accensione delle singole lampade, la riscossione della tariffa del servizio (pubblico a domanda individuale) derivante dai canoni di abbonamento a favore di chiunque ne faccia richiesta, applicando le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
4. Nel prezzo si intendono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi per le lampade guaste e tutte le spese di manutenzione, con l'obbligo di ogni adempimento fiscale a carico del concessionario.

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il valore presunto annuo della concessione, calcolato secondo l'art. 167 del Dlgs 50/2016 ammonta ad € 95.662,66 (*numero lampade per tariffa allaccio*) I.V.A. esclusa 22% ovvero per un totale complessivo per anni 3 (tre) pari ad € 286.987,98 (di cui € 2.555,00 per oneri per la sicurezza da interferenza) I.V.A. esclusa 22%.
2. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Cusano Milanino (di seguito “Ente concedente”) un canone fisso annuo come determinato in sede di gara espresso in aumento percentuale sul canone annuale pari a € 41.050,99 al netto di IVA 22%.
Il canone sarà corrisposto in due rate semestrali posticipate, una scadente il 15 settembre e una scadente il 15 marzo. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini fissati, l'Ente concedente trascorsi 15 giorni dalla scadenza applicherà gli interessi in misura legale.
3. La concessione è data con diritto di esclusiva con decorrenza dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Il Comune si riserva di procedere alla sottoscrizione del verbale dell'avvio di esecuzione della concessione in data 30/12/2016, anche in pendenza di sottoscrizione del contratto, e pertanto in sede di offerta l'operatore economico si impegna a soddisfare tale condizione, qualora aggiudicatario;
4. L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di richiedere la proroga del contratto, per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni, nelle more dell'espletamento del procedimento di una nuova gara, alle medesime condizioni. Qualora l'Ente concedente si avvalga di tale facoltà il concessionario è tenuto a proseguire nella gestione per il periodo richiesto.
5. Al termine della concessione tutti gli impianti, anche quelli realizzati durante la vigenza della presente concessione, rimangono di proprietà dell'Ente concedente senza che nulla sia dovuto al concessionario, salvo quanto più oltre precisato. Almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione, il concessionario trasmetterà all'Ente concedente regolare attestazione di conformità dell'impianto elettrico ex DM 37/08, eseguito all'interno del cimitero per le nuove lampade, gli adeguamenti e le manutenzioni straordinarie.

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 3 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

1. In caso di discordanza tra la documentazione di concessione, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buone modalità di svolgimento.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONCESSIONE

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione e devono essere allegati:
 - il presente capitolato speciale
 - il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
 - il D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50;
 - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
 - la legge e il regolamento dell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - il codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate;

CAPO III – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 5 - PRESTAZIONI E OBBLIGHI

1. La concessionaria è obbligata a:
 - a. versare all'Ente concedente, nei tempi e con le modalità previste dal presente capitolato, la somma corrispondente al canone offerto in sede di gara.
I nuovi contratti per lampade votive, in abbonamento ed occasionali che saranno stipulati nel corso della concessione, dovranno essere gestite agli stessi patti e condizioni del corrispettivo tariffario stabilito annualmente dalla Giunta Municipale in sede di approvazione dei bilanci comunali e aggiornato sulla base degli indici ISTAT FOI al mese di dicembre dell'anno precedente;
 - b. costruire tutti gli allacciamenti che siano di volta in volta richiesti dagli utenti a sua cura e spese, osservando le vigenti normative in materia;
 - c. custodire e mantenere in piena efficienza gli impianti d'illuminazione votiva dal contatore al singolo punto luminoso ed eventualmente ripristinare quelli non

efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi gli eventi eccezionali, assicurando l'erogazione di una tensione non superiore a 30 Volt 50 Herz (tipologia SELV) a tutte le lampade votive installate nel cimitero comunale, sostituendo a propria cura e spese tutte quelle linee, componenti d'impianto, trasformatori d'isolamento, lampade, cassette e moduli di derivazione e accessori, non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati che subiscono variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade, a propria cura e spese;

- d. garantire l'immissione di corrente nell'impianto 24 ore su 24, salvo i casi di forza maggiore da constatarsi e riconoscersi da parte dell'Ente concedente;
- e. per le tombe di nuova costruzione, provvedere all'estensione dell'impianto per l'allaccio delle lampade votive e ogni altro onere per poter eseguire l'allacciamento degli utenti al servizio;
- f. gestire i rapporti con l'utenza; tali rapporti dovranno essere improntati alla massima correttezza e gentilezza e decoro e dovranno conformarsi al contesto e alle peculiarità del servizio;
- g. garantire la presenza presso il Cimitero di un incaricato, al quale sarà messo a disposizione uno spazio, almeno un giorno la settimana per almeno quattro ore; in concomitanza con l'emissione della bollettazione deve garantire la presenza quattro giorni la settimana comprensivo del sabato.

2. La Concessionaria avrà, inoltre, a suo carico, compensate dalla riscossione dei canoni di abbonamento delle tariffe contrattuali, l'esercizio, la manutenzione, l'eventuale adeguamento e potenziamento dell'impianto elettrico votivo esistente nel Cimitero Comunale e precisamente:

- a. il ricambio lampade su guasto;
- b. l'onere della volturazione e l'intestazione del contatore trifase ed il pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica per l'illuminazione votiva per tutta la durata della concessione nonché l'adeguamento della potenza contrattuale in base all'assorbimento delle lampade in gestione;
- c. la manutenzione ordinaria e straordinaria – secondo le definizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 - degli impianti di cui trattasi con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l'esecuzione degli impianti elettrici D.M. 37/08 e s.m.e i., Norme CEI, D.P.R. n. 547/1955, D.Lgs. 81/08 e Norme comunitarie;
- d. il censimento, entro sei mesi dall'avvio della concessione, con software "excel" di tutte le utenze in abbonamento da presentarsi su supporto magnetico e su supporto cartaceo, da consegnare entro il mese di Gennaio dell'anno successivo ai Servizi Cimiteriali;
- e. la trasmissione trimestrale ai Servizi Cimiteriali dei dati relativi ai nuovi contratti attivati e disattivati per il trimestre di riferimento;
- f. la redazione di una planimetria degli impianti e dei cavi interrati entro sei mesi dall'avvio della concessione;
- g. l'attivazione degli impianti entro 15 giorni dall'accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti.

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE ED ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

1. La concessionaria accetta la gestione e la manutenzione dell'impianto di illuminazione votiva nello stato di fatto constatato durante il sopralluogo propedeutico alla stesura dell'offerta ed è tenuta, ad eseguire la manutenzione ordinaria, straordinaria, l'eventuale adeguamento e potenziamento senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente concedente.

2. La concessionaria si assume ogni e qualsiasi onere nell'esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli che si renderanno necessari a seguito delle esumazioni periodiche che si verificano nei campi a sterro, sollevando, inoltre, l'Ente concedente da qualsiasi responsabilità da cui possa derivare azione legale da parte di terzi in relazione ai lavori.

3. La concessionaria, prima di eseguire qualsiasi intervento di adeguamento, potenziamento e rifacimento degli impianti a tensione primaria, dovrà ottenere approvazione da parte dell'organo competente dell'Ente concedente del progetto elaborato secondo i requisiti minimi previsti dal d.lgs. n.50/2016 e da approvarsi ex L.R. 12/05.

4. Tutti i lavori per la posa dei cavi sia sotto la massiciata, sia sotto il terreno dei campi di tumulazione, saranno fatti con la più scrupolosa regola d'arte, rispettando il suolo, le pietre, i marmi, in maniera che non sia visibile la momentanea manomissione eseguita.

5. Nel caso che il Servizio Cimiteriale riscontrasse deficienza o mancanza di soddisfacimento di tali condizioni farà eseguire i necessari lavori di ripristino a totale ed esclusiva spesa della concessionaria, usufruendo insindacabilmente della cauzione di cui all'art.11 . Dei suddetti impianti la concessionaria dovrà assicurare successivamente la piena efficienza di esercizio.

6. Devono essere utilizzati conduttori (cavi) multipolari a doppio isolamento, adatti alla posa nel terreno ed in ambiente umido, di tipo flessibile, siano essi posati interrati sia fuori terra, con sezioni generalmente non superiori a 10 mm² (in caso di necessità sarà opportuno distribuire le utenze su più circuiti) e non inferiori a 1,5 mm² per i cavi di energia ed a 0,5 mm² per i cavi dei circuiti SELV alimentati a **24V**.

Sulle tombe, sui colombari e su tutte le altre strutture e/o manufatti funerari accessibili al pubblico, esternamente alle stesse, non devono essere distribuite tensioni superiori a **25V** (queste ultime, comunque, facenti parte di circuiti a bassissima tensione di sicurezza SELV) ne' posati in alcun modo e per qualsiasi ragione cavi di energia (220/380V). Inoltre, i circuiti a **25V** di cui sopra devono essere destinati esclusivamente alla alimentazione delle lampadine votive.

I cavi previsti per tali installazioni sono di tipo **FROR** con tensione nominale 300/500V.

Entro i colombari non devono essere realizzati, circuiti di alimentazione multipla delle lampadine, privilegiando una singola derivazione dalla linea magistrale per ciascuna lampada.

Nella "posa interrata" i cavi del circuito SELV a **24V**: debbono possedere le stesse caratteristiche previste per i cavi di energia (FG7), con un isolamento di 0,6/1 kV; salvo nel caso della derivazione unitaria terminale per l'alimentazione della singola utenza, dove i cavi potranno avere un isolamento 0,3/0,5 kV; possano essere posati a qualsiasi quota, anche inferiore a 0,5 m verso la superficie, la loro posa deve avvenire ad una profondità superiore (verso il basso) a 20 cm dal piano di campagna, considerato nel punto più "basso" e non nella "media" delle quote planimetriche; negli incroci con i cavi di energia devono essere posati superiormente agli stessi; nei parallelismi con i cavi di energia non devono essere posati superiormente agli stessi sulla stessa direttrice, bensì disposti lateralmente in

modo tale da lasciare uno spazio per permettere interventi mantenitivi diretti sui sottostanti cavi di energia.

Le giunzioni e derivazioni nella "posa interrata" devono essere utilizzate giunzioni e derivazioni di tipo "rapido", di Classe 2, con isolamento primario in gel polimerico reticolato ed involucro plastico isolante, certificato corrispondente alle Norme CEI 64-8.

Nei collegamenti terminali dei cavi di segnalazione di alimentazione della singola lampada, possono essere utilizzate giunzioni composte da morsetti a vite da inserire in tubetti in materiale plastico contenente gel riaccessibile.

La struttura del morsetto a vite deve presentare l'isolante sporgente per garantire una adeguata protezione dei conduttori dai contatti accidentali, nonché permettere il serraggio a mano del connettore.

Tutti i cavi di distribuzione dell'energia elettrica saranno posti in tubo corrugato pesante, corrispondenti alle norme C.E.I., incassati nei muri in maniera che per tutta la loro lunghezza siano nascosti alla vista e sfilabili. Il complesso di trasformazione sarà collocato in un quadro in vetro resina secondo le normative C.E.I. vigenti incassato in adatta ubicazione in accordo con il Servizi cimiteriale, completo di serratura.

I cavi principali saranno posti lungo i margini dei viali del cimitero oppure incassati in pareti in maniera che non attraversino quadrati di terreno o colombari destinati alla tumulazione delle salme. Qualora a seguito di ristrutturazioni di parti d'impianto per guasto o per vetustà, il rifacimento delle corrispondenti linee di alimentazione, fermo restando il rispetto della tipologia di cavo per posa interrata, verrà eseguito con la fornitura e posa di tubazione passacavo corrugata avente diametro minimo di mm. 40 e con derivazioni realizzate in appositi pozzetti in materiale plastico con adeguate dimensioni per ospitare i moduli di giunzione il gel polimerico e lasciare l'adeguato spazio per le operazioni di accesso e manovra dell'operatore e scarico di eventuali residui di acqua e condensa formati all'interno.

ART. 7 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

1. Con verbale di consegna il concessionario prende in carico gli impianti, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano.

2. Alla cessazione della concessione, la concessionaria dovrà depositare ai Servizi Cimiteriali tutto il materiale interessante il servizio in formato cartaceo e su apposito supporto informatico, in particolare:

- elenco aggiornato degli utenti con altresì l'indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa;
- elenco utenti morosi;
- planimetria aggiornata degli impianti.

3. L'Ente concedente alla scadenza della convenzione entrerà in proprietà degli impianti realizzati dalla concessionaria così come dei punti luce non utilizzati senza obbligo di alcun compenso.

ART. 8 - TARIFFE LAMPADE VOTIVE

1. La concessionaria sarà tenuta ad osservare, per tutti gli utenti, le tariffe che saranno determinate annualmente dalla Giunta Municipale in sede di approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di servizio a domanda individuale, senza che la stessa possa eccepire alcunché.

Attualmente le tariffe approvate con deliberazione C.C.39 del 28/07/2016 (approvazione bilancio), aggiornate all'indice ISTAT FOI dicembre 2015, sono le seguenti:

1. Tariffe per gli allacciamenti (n. 1 lampadina)

· ossari/cinerari	€. 6,84 più I.V.A.
· loculi	€. 13,67 più IVA
· cappelle e cripte	€40,08 più IVA
-giardinetti e campi comuni	€. 13,67 più IVA

2. Tariffa abbonamento annuo per ogni lampada €. 1367 più I.V.A.

2. Nel prezzo si intendono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi per le lampade guaste e tutte le spese di manutenzione, con l'obbligo di ogni adempimento fiscale a carico del concessionario.

3. Nel prezzo di abbonamento e di allaccio sono escluse le spese di invio dell'avviso di pagamento e le spese inerenti a quanto è necessario per recupero crediti in caso di morosità e insolvenza degli utenti, che rimangono a carico del concessionario; la riscossione del canone annuo di abbonamento di cui trattasi sarà effettuata in una unica soluzione anticipata;

4. La concessionaria potrà richiedere la revisione annuale delle tariffe di cui al punto 1, a partire dal secondo anno contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs 50/2016. In assenza di costi standardizzati aggiornati, la revisione dei prezzi coinciderà con la variazione percentuale annuale dell'indice ISTAT, relativo al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), riferita al mese di scadenza dell'anno contrattuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Si fanno salve le norme imperative relative alle cause di impossibilità sopravvenuta di cui agli articoli 1463 e seguenti del codice civile. Tale revisione potrà essere applicata dalla concessionaria solo dopo l'approvazione della nuova tariffa da parte della Giunta Municipale, in sede di approvazione dei bilanci comunali.

5. L'introito delle tariffe di cui al punto 1 del presente articolo costituisce l'unico elemento di remunerazione del servizio in oggetto.

ART. 9 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER BLACK OUT

1. La concessionaria non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso l'Ente concedente, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dall'ente erogatore e sempre che la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza della concessionaria.

CAPO IV – CAUZIONE E GARANZIE

ART. 10 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. La concessionaria risponde direttamente verso l'Ente concedente, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente concedente;

2. L'ente concedente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale delle imprese del concessionario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio e per la mancata osservanza dei termini della concessione.

3. La concessionaria, ai sensi del disposto di cui ex art. 103 comma 7 del Dlgs 50/2016, si impegna a stipulare con primaria Compagnia, polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi deve essere espressamente compreso il Comune di Cusano Milanino nella sua qualità di committente. Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 e non superare € 5.000.000,00 per R.C.T. e per R.C.O. Devono essere previste le seguenti estensioni di garanzia: danni da cedimento e franamento del terreno, danni da interruzione di esercizio, danni da scavi e reinterri, danni ad impianti e condutture sotterranee, danni a cose in consegna e custodia, danni da vibrazioni, danni da polvere, RC personale dei dipendenti e delle persone che partecipano all'attività, responsabilità degli appaltatori e imprese affidatarie di servizi connessi e loro dipendenti. La garanzia RCO deve essere a tutela dei dipendenti delle imprese che costituiscono il concessionario e delle persone ad essi parificate che prendono parte ai lavori o al servizio. Per le suddette estensioni il limite di risarcimento non deve essere inferiore a € 500.000,00 a sinistro.

4. Il concessionario presenta al Comune di Cusano Milanino in originale le polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze, salvo miglioramenti, per tutta la durata della concessione.

ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario, ai sensi del disposto di cui ex art. 103 comma 1, dlgs 50/2016, costituisce garanzia fideiussoria, nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell'importo comprensivo della concessione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, del pagamento di eventuali penalità comminate nonché del rimborso delle spese che l'Ente concedente dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto della concessionaria a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Cusano Milanino.

2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione da parte del Comune di Cusano Milanino che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALI

1. Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, l'Ente concedente provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera inviata con raccomandata A/R o pec. La concessionaria potrà far pervenire le proprie contro deduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, ad insindacabile giudizio dell'Ente concedente le contro deduzioni risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità:

a. euro 40,00 per ogni utente rispetto al quale non sia stato fatto l'attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro un mese dalla data dell'abbonamento, purché l'utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell'abbonamento stesso;

- b. di Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini ;
 - c. Euro 5,00 per ogni giorno di mancata accensione della lampada e mancata riattivazione della medesima entro le 24 ore;
 - d. di Euro 250,00 riferito ad ogni mancata formazione di elementi di protezione di scavi, tracciati, deposito di materiali ecc. che determinino pericolo per addetti o cittadini;
 - e. € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'invio della documentazione e l'assolvimento di ogni singola incombenza di cui all'art. 5, comma 2, dalla data imposta dal capitolato o dal direttore dell'esecuzione.
2. Non è precluso all'Ente concedente il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati non riconducibili all'oggetto dell'appalto, in maniera proporzionale al danno cagionato al Comune, derivante dalla carenza gestionale rilevata.

CAPO V – DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA E PER LA TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 13 - MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO

1. La concessionaria e il personale da essa impiegato a qualsiasi titolo, sono obbligati:
 - a. al rispetto del Documento Unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
 - b. ad osservare scrupolosamente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, emanate con D.Lgs. 81/2008;
 - c. all'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti preesistenti;
 - d. alla custodia del cantiere e dei luoghi oggetto dell'intervento e l'installazione e manutenzione di cartelli di avviso, delle segnalazioni diurne e notturne e della segnaletica di sicurezza.
2. Il concessionario non avrà diritto a compensi addizionali, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi le attività, ne' potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l'Ente concedente disponga affinché le attività siano sospese in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.
3. Qualora durante le attività, ancorché richiesti e/o autorizzati dall'Ente concedente, la concessionaria riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente i Servizi Cimiteriali.
4. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determina grave inadempimento e, come tale, rappresenta causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. e degli artt. 1453 e ss.

ART. 14 - PERSONALE DELL'IMPRESA E DISCIPLINA SUL LUOGO DI LAVORO

1. Il Concessionario dovrà provvedere alla condotta effettiva del servizio con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione alle attività da eseguirsi. Il personale impiegato, anche in modo temporaneo nei servizi, deve possedere idonea qualifica e profilo professionale, fermo restando che i profili professionali da assumere a riferimento sono quelli definiti dalla normativa nazionale e dai contratti di comparto.

2. Il concessionario, prima dell'avvio del servizio, deve fornire, al Servizio Cimiteriale, l'elenco nominativo degli operatori che impiegherà nei servizi, specificando le relative qualifiche e profili professionali. Tale elenco deve essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamento del personale anche per sostituzioni temporanee.

3. Tutto il personale impiegato è tenuto alla riservatezza, al rispetto della normativa sulla privacy ed a svolgere gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti ; nello svolgimento delle funzioni i lavoratori devono rendere riconoscibile uno stile professionale costituito, tra l'altro, da abbigliamento adeguato, a seconda del profilo professionale e da tesserino di riconoscimento visibile e recante, foto, nome, matricola, qualifica professionale e l'indicazione del datore di lavoro;

4. Il concessionario si impegna a sostituire, a semplice richiesta dell'Ente concedente, gli operatori in caso di verificato e comprovato comportamento gravemente scorretto e lesivo nei confronti dell'utenza nell'espletamento del servizio.

5. In nessun caso potrà instaurarsi rapporto di lavoro (autonomo o subordinato, a tempo determinato o indeterminato) tra l'Ente concedente ed il personale dei soggetti impiegati nel servizio, sì che lo stesso concessionario solleva l'Ente concedente da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

6. La formazione di tutto il personale impiegato, oltre ai rischi riconducibili al settore elettrico, dovrà essere adeguata ai rischi specifici rilevabili nella sede di lavoro e tenere conto anche degli eventuali rischi "interferenziali" così come esplicitamente indicato dalla Legge 123/07 e art. 2087 Codice Civile. Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere disposte con operatori che hanno avuto un corrispondente percorso formativo in materia di salute e sicurezza.

7. La concessionaria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, compresa la dotazione dei "dispositivi di protezione individuale", in conformità alle vigenti norme di legge in materia specifica.

8. Al personale della concessionaria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nei cimiteri in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento;

9. La concessionaria può prendere visione dei decessi giornalieri.

ART. 15 - SEDE OPERATIVA, REPERIBILITA' E COMUNICAZIONI

1. Il concessionario individua un responsabile che dovrà essere reperibile durante l'orario di apertura del cimitero anche telefonicamente (telefono fisso e cellulare). I rapporti fra Il concessionario e il Servizio Cimiteriale saranno tenuti dal responsabile individuato.

3. L'Ente concedente pone a disposizione del concessionario il locale sito c/o il Cimitero da adibire ad ufficio al pubblico; l'allestimento dell'ufficio, la pulizia, le opere di manutenzione ordinaria di detti locali, degli impianti e delle attrezzature ivi presenti sono a totale carico del concessionario.

4. Tali locali dovranno essere accessibili in qualunque momento ai funzionari dell'Ente concedente per l'opportuna sorveglianza e per i controlli del caso. Il concessionario è qualificato custode di detti locali ed è pertanto responsabile civilmente e penalmente in caso che non esegua l'incarico secondo la miglior diligenza.

5. Il concessionario dovrà apporre, nei suddetti locali e nella bacheca degli avvisi cimiteriali, un apposito avviso nel quale dovranno essere indicati i numeri telefonici e fax, l'indirizzo e-mail, gli orari di presenza del proprio operatore per i rapporti con gli utenti

(onde reperire le richieste di allacciamento, le segnalazioni di guasti lampade spente) e quanto altro necessario per garantire la trasparenza del servizio verso i cittadini.

ART. 16 - AUTOMEZZI E ATTREZZATURE

1. Per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti, DPI adeguati e a norma delle vigenti leggi.

ART. 17 - CONTROLLI DELL'ENTE CONCEDENTE

1. Il Responsabile del Procedimento ovvero il Direttore di Esecuzione, se persona diversa, per l'Ente concedente provvede al coordinamento e al controllo dell'esecuzione della concessione, assicura la regolare esecuzione della concessione da parte del concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

2. Il controllo della presenza dell'incaricato di cui al precedente art.5 comma 1 lett. g) avverrà attraverso la sottoscrizione di un registro depositato presso l'Ente concedente.

3. E' inoltre facoltà dell'Ente concedente chiedere documenti inerenti il personale impiegato e il servizio affidato nonché effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.

CAPO VI – CONTROVERSIA, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre ai casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, il reiterato inadempimento della concessionaria anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente capitolato che si protragga oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della gara potrà comportare la risoluzione del presente contratto.

2. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi :

- a. non reintegrazione della cauzione a seguito dell'incameramento parziale della cauzione in applicazione dell'art. 11 del presente capitolato;
- b. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della concessionaria dei servizi di cui al presente capitolato;
- c. per interruzione non autorizzata del servizio per più di 48 ore;
- d. mancato pagamento del canone entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
- e. discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione;
- f. esercizio di attività commerciale all'interno del cimitero;
- g. esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
- h. in caso di cessione o sub-concessione di contratto;
- i. per il sopravvenire in capo al concessionario o di taluno dei soggetti che lo compongono di situazioni ostative previste dalla normativa antimafia o per il venire meno anche di uno solo dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
- j. in caso di gravi o ripetute violazioni del DUVRI e misure di sicurezza;
- k. qualora il concessionario, nel dar seguito agli obblighi di cui alla presente convenzione, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere l'esecuzione dei lavori e/o la gestione dei servizi;

- l. qualora il concessionario ponga in essere frodi verso il Comune, sia cancellato dall'Albo Regionale delle Cooperative se cooperativa sociale e/o dal Registro delle Imprese, sia dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o non versati i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti dell'INAIL e degli Istituti previdenziali obbligatori per legge;
- m. per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
- n. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato o dagli altri documenti di gara;
- o. in caso di mancata presentazione, per due volte consecutive, alla sede e ora stabiliti dall'Ente per la consegna di servizi e strutture ovvero per la stipula del contratto qualora comunicati con almeno due giorni di anticipo.

ART. 19 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE

1. Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, secondo periodo del Dlgs 50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456c.c.

ART. 20 - CONTROVERSIE

1. Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Cusano Milanino, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
2. Si applicano gli strumenti di risoluzione delle controversie di cui al D.lgs 50/2016.
3. È escluso il ricorso all'arbitrato ex Dlgs 50/2016.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'impresa sarà tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme di cui al T.U. 196/2003 recante la disciplina in materia di protezione dei dati personali, curandone tutti gli adempimenti previsti a suo carico. Tutto il personale impiegato è tenuto alla riservatezza, al rispetto della normativa sulla privacy ed a svolgere gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

CAPO VII – NORME FINALI

ART. 22 - DISPOSIZIONE NORMATIVA

1. Lo svolgimento dei servizi di cui all'art.1 è regolato, oltre che dal presente Capitolato, dal Bando di Gara, dal D.Lgs, 50/2016, dal DPR 207/2010 e s.m.e i., dal DM 37/08 e s.m.e i. nella duplice veste di committente e di esecutore, Norme CEI – UNI, D.P.R. 547/55 e s.m.e i., Direttive comunitarie, nel D.P.R. n. 164 del 07/01/1965 nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ART.23 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.